

Codice A1103A

D.D. 22 maggio 2025, n. 581

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 con riferimento alla normativa di cui alla L.R. 1/2019 (fascicolo n. 3 API/2020)



ATTO DD 581/A1103A/2025

DEL 22/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 con riferimento alla normativa di cui alla L.R. 1/2019 (fascicolo n. 3 API/2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 549 del 14/08/2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Gavi a carico del signor *omissis*, nato a Tortona il 13/12/1984 e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 22/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati su un terreno del *omissis* – *omissis* del medesimo comune, coordinate di riferimento indicative *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 96, c. 10 della L.R. n. 1/2019 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*" relativo all'inosservanza, da parte degli agricoltori che praticano il nomadismo, dell'obbligo di rispettare le disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e le procedure previste dal Manuale operativo allegato al D.M. 11/08/2014 del Ministero della salute.

In particolare si rilevava la violazione di cui all'art.6.2.2 del suddetto manuale operativo relativa all'obbligo, per gli apicoltori, di apporre il cartello identificativo in luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l'applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l'istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l'istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile;

preso altresì atto che nel caso di specie non si è proceduto alla preliminare diffida prevista dalla normativa di settore;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

preso altresì atto della Circolare del Ministero della salute del 31.08.2016 trasmessa a conoscenza dell'Ente in sede di scritti difensivi, sostanzialmente confermativa di quanto qui già riportato;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti